



Città di Legnano

ORDINANZA N°453 DEL 30-11-2018

Oggetto: ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRALE – DIVIETI POSTI A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'area centrale della città, in particolare piazza San Magno, parte di corso Garibaldi e parte di corso Magenta, si presenta con area pavimentata da lastre di marmo chiaro, arricchita da elementi di arredo urbano che comprendono aiuole, vasi con piante, fontane, panchine e l'esposizione di opere di noti scultori, il tutto valorizzato da una sapiente e artistica illuminazione;
- con la recente riqualificazione dell'area rialzata di piazza San Magno, è stato realizzato un manto erboso con ulteriori elementi d'arredo.

Considerato che:

- con ordinanza sindacale n. 335 del 13.9.2018 "divieti posti a tutela della vivibilità urbana e del patrimonio pubblico" sono stati posti dei limiti all'utilizzo dell'area centrale, al fine di evitare comportamenti che potrebbero nuocere alla sicurezza e vivibilità della stessa;
- il provvedimento di cui sopra ha una vigenza temporale dal 16 settembre al 15 gennaio 2019.

Tenuto conto:

- della necessità di tutelare la vivibilità del centro cittadino in relazione all'esigenza di garantire la libera e sicura circolazione dei pedoni, nonché di tutelare il patrimonio pubblico, anche in relazione ai recenti investimenti in infrastrutture stradali e d'arredo;
- delle numerose lamentele dei cittadini che denunciano la velocità sostenuta dei velocipedi nell'area in questione.

Richiamato l'art. 182 comma 2 del Codice della Strada che stabilisce: *I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della*

circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Ritenuto di adottare un provvedimento definitivo di disciplina della zona a traffico limitato centrale, parte riqualificata.

Visto l'art. 17 del vigente regolamento di polizia urbana, che vieta comportamenti su suolo pubblico atti a creare molestia, nocumento e disturbo ed in applicazione a tale disciplina regolamentare.

Visto l'articolo 40 "disposizioni sul verde pubblico" e articolo 58 "accesso degli animali d'affezione negli esercizi, mezzi di trasporto, giardini e parchi" del vigente regolamento polizia urbana, che vieta l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi.

Considerato che la presente ordinanza non si qualifica quale modifica della disciplina vigente nell'area in questione adottata a norma del codice della strada, ma specifica alcuni accorgimenti comportamentali a tutela della vivibilità della stessa, per una maggiore sicurezza ed a tutela dell'incolumità e decoro dell'area.

Ai sensi dell'art. 50 comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. nella **Zona a Traffico Limitato Centrale**, di cui alle seguenti vie e piazze:
 - San Magno
 - Corso Garibaldi, tratto Verdi – San Magno
 - Luini
 - Corso Magenta, tratto San Magno – XXV Aprile;
 - Via Cavallotti;
 - Via Palestro.

a) il divieto, ad esclusione dei minori di anni 6, di :

 - circolare in sella a velocipedi, che dovranno essere condotti a mano;
 - circolare con pattini, skateboards e altri acceleratori di andatura;
 - il gioco della palla o simili.
2. Nella piattaforma pedonale rialzata di piazza San Magno e nelle aree a verde dell'intera zona a traffico limitato, oltre a quanto previsto nei punti precedenti per la zona considerata, è vietato:
 - l'accesso ai cani o animali di qualsiasi genere e specie;
 - introdursi nell'area verde e gettare nella stessa qualunque tipo di materiale.

INFORMA

L'inottemperanza all'ordine legittimamente dato dal personale di Polizia Locale di condurre il veicolo a mano o la condotta pregiudizievole in relazione alle condizioni di tempo e luogo (es. *velocità non moderata, conduzione senza mani, conduzione del mezzo zigzagando tra i pedoni o manufatti e simili*) e gli altri comportamenti vietati dal presente provvedimento saranno sanzionati a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento sanzionatorio del comune di Legnano approvato con delibera di consiglio comunale n. 71 del 28/10/2003 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Resta ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art. 182 comma 10 del Codice della strada nel caso in cui la conduzione del mezzo risulti particolarmente pregiudizievole per la presenza di pedoni.

Altre condotte pregiudizievoli non incluse nel disposto della presente ordinanza saranno punite, se previsto, in base al vigente regolamento di polizia urbana.

L'Ordinanza n. 335/2018 è revocata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'istallazione della segnaletica stradale;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Gianbattista Fratus